ruoli civili dell'Ente Strumentale alla CRI, con la determinazione n. 389 del 29.09.2017 ha conseguentemente disposto che:

- "1) in esecuzione della deliberazione del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI n. 67 del 25 settembre 2017, il personale militare in servizio attivo nel contingente militare CRI di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs. 178/2012 e s.m.i., così come individuato nei provvedimenti del Presidente Nazionale dell'Associazione n. 182 del 31.08.2016, n. 230 del 15.12.2016, n. 7 del 18.01.2017 e n. 39 del 27.03.2017, per il quale è stata aperta una posizione economica presso l'Ente, transita a decorrere dal 1º ottobre 2017 nel ruolo civile dell'Ente Strumentale alla CRI;
- 2) di dare atto, stante i ristretti tempi per l'attuazione della sopra richiamata delibera del Comitato dell'Ente, che con successivo provvedimento saranno attribuiti al personale già in servizio attivo nel contingente militare, per il quale non vi sia già provveduto, i profili professionali, nonché le posizioni economiche e giuridiche spettanti nel ruolo civile del personale dell'Ente in applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 178/12 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi e delle disposizioni interne all'Ente, tenuto conto che trattasi di primo inquadramento nei ruoli civili dell'Ente;
- 3) le competenze stipendiali corrisposte al personale inquadrato a far data dal 1° ottobre 2017 per la prima volta nei ruoli civili del personale dell'Ente, fino alla conclusione dei procedimenti di definitivo inquadramento ad opera dei competenti uffici del Servizio Trattamento Economico del Personale, sono liquidate in via provvisoria salvo recupero o conguaglio ai sensi dell'art. 172 della legge 312/80;
- 4)il presente provvedimento è adottato in via provvisoria, per quanto rappresentato in premessa."

L'Amministratore dell'Ente, con nota prot. 0029500 del 04.10.2017, ha integrato i quesiti già formulati all'Avvocatura Generale dello Stato con note prot. 0060207 del 28.12.2016, prot. n. 0016607 del 23.05.2017, prot. 0027021 del 08.09.2017 e prot. 0027548 del 13.09.2017, anche sulla problematica connessa all'attribuzione a detto personale, all'atto dell'iscrizione nel ruolo civile dell'Ente, dell'assegno "ad personam" riassorbibile, in caso di adeguamenti retributivi,

quale differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi, la cui applicazione non è espressamente prevista per tale categoria di personale nelle previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., nonché la questione relativa al riconoscimento agli stessi della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A), non corrisposta a titolo cautelativo.

Successivamente il Dipartimento RU, con la determinazione n. 400 del 18.10.2017, in ordine agli adempimenti connessi al transito nel ruolo civile dell'Ente strumentale alla CRI del personale di cui all'art. 6, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 178/2012 e smi ha, tra l'altro, disposto: "... di dare, comunque atto che, nelle more che l'Avvocatura Generale dello Stato si esprima nel merito sui vari quesiti posti dall'Ente in relazione alle rilevate questioni di criticità del personale militare che era in servizio attivo nel contingente, ed in attesa che il Comitato dell'Ente, nel prendere atto dei pareri del Ministero dell'Economia e della Salute, con proprio provvedimento ritenga superata la riserva di cui al dispositivo della deliberazione n. 67 del 25.09.2017, relativa alla possibilità di successiva revoca in autotutela della stessa qualora i pareri dei Ministeri dell'Economia e della Salute non fossero stati conformi a quanto deliberato con il richiamato provvedimento, gli inquadramenti del personale di cui al presente provvedimento sono adottati in via provvisoria e che con successivo provvedimento sarà determinato l'esatto inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al punto 2)".

Con nota prot. n. ULM PF 0002110 del 25.10.2017 l'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha, poi, trasmesso le valutazioni espresse dal Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico -Servizio per le assunzioni e la mobilità - in riscontro alla nota prot. n. 0029035 del 29/09/2017 dell'Amministratore dell'Ente. Con detta nota il Servizio per le assunzioni e la mobilità del Dipartimento della Funzione pubblica rimetteva ogni valutazione finale al Ministero della Difesa e della Salute paventando eventuali difficoltà nel recuperare risorse per finanziare la mobilità a seguito dell'inserimento delle 185 unità di personale ex richiamato (1 unità in gorescenza del 1° novembre 2017).

II Capo Dipartimento Kirorse Vousile

Dott.ss Elisabetta PACCAPELO

L'Amministratore con nota prot. 0035451 del 10/11/2017, ha evidenziato che, salvo avviso contrario dei Ministeri competenti, l'Ente non poteva non inserire il personale richiamato tra il personale destinatario dei processi di mobilità atteso che detto personale era iscritto dal 1° ottobre 2017 nei ruoli civili dell'Ente ai sensi del D.M. del 9 giugno 2017 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute.

Il Ministero della Difesa con nota prot. M-D- GUDC REG2017 0042932 08-11-2017, ha chiarito: "... che nessuna obiezione è stata mai sollevata da parte dei previsti organi di controllo in merito ai diversi provvedimenti attuativi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012. Provvedimenti –adottati su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della salute e della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione - che hanno sempre previsto la presenza del personale richiamato in seno al contingente del Corpo militare volontario." Rispetto, invece, alle preoccupazioni finanziare, lo stesso Ministero ritiene che sebbene comprensibili "dovrebbero ritenersi comunque assorbite dalla clausola finanziaria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 178 del 2012. L'Ufficio, pertanto, ritiene che si possa procedere all'applicazione della disciplina in commento e che, in alternativa, ove ritenuto indispensabile da parte delle competenti articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, si possa provvedere alla conseguente riduzione delle facoltà assunzionali già autorizzate - ma non realizzate - nei confronti delle amministrazioni che risulteranno destinatarie delle unità di personale in oggetto."

In merito al personale iscritto con riserva nei ruoli civili dell'Ente Strumentale alla CRI in data 1° ottobre 2017, il Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per le assunzioni e la mobilità con la nota prot. n. DFP 0068655 P-4.17.1.7.3 del 28.11.2017 con oggetto "Procedure di mobilità di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. ha comunque chiarito che: "[...] dagli approfondimenti svolti sia il Ministero della difesa (nota del 23 maggio 2017, n. 16549), sia il Ministero della salute (nota del 29 settembre 2017, n.5048) hanno ritenuto che anche il suddetto personale dovesse transitare nei ruoli dell'ESACRI. Alla luce di quanto sopra, l'Ente strumentale alla croce rossa italiana, con mail del 17 novembre 2017, ha dato comunicazione allo scrivente ufficio che il personale del corpo militare Cri di cui all'art. 5, comma 6. Del d.lgs. 178/2012, con

determinazione dipartimentale n. 389 del 29 settembre 2017, in esecuzione della delibera n. 67 del 25 settembre 2017, è transitato nel ruolo civile dell'ESACRI con decorrenza 1º ottobre 2017 e che nei riguardi di tale personale, nelle more del recepimento di un parere richiesto, tra l'altro, anche all'Avvocatura dello Stato, sono stati adottati i relativi inquadramenti provvisori."

Con deliberazione n. 98 del 22 dicembre 2017 il Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI ha preso atto dei pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e del Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sostanzialmente conformi a quanto adottato dal medesimo Comitato con deliberazione n. 67 del 25 settembre 2017 ed ha pertanto confermato la stessa superandone la riserva.

Inoltre con la citata deliberazione n. 98/2017 del Comitato dell'Ente Strumentale è stata approvata la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Ente strumentale e Associazione, ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 per l'impiego presso l'Associazione dal 1° gennaio 2018 del personale inserito in primo inquadramento alla data del 1° ottobre 2017 nel ruolo del personale civile dell'Ente.

Con determinazione n. 791 del 28 dicembre 2017 il Dipartimento RU ha recepito la sopra citata deliberazione n. 98 del 22 dicembre 2017 del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI, con la quale è stata superata la riserva di cui alla deliberazione n. 67 del 25 settembre 2017.


Inoltre, considerata la nota prot. n. 39721 del 18 dicembre 2017 del Presidente Nazionale dell'Associazione con la quale è stato trasmesso l'elenco aggiornato e corretto del personale appartenente al contingente militare CRI transitato nel ruolo civile dell'Ente alla data del 1° ottobre 2017, così come elaborato dall'Ispettorato del Corpo Militare CRI, attestante il grado rivestito dagli stessi all'atto del congedo determinato il 30 settembre 2017, con la citata determinazione n. 791 del 28 dicembre 2017 il Dipartimento RU ha rettificato ed integrato la determinazione n. 400 del 18 ottobre 2017 del medesimo Dipartimento.

Peraltro, considerato che non si era conclusa entro l'anno 2017 la mobilità presso altri enti del personale transitato provvisoriamente in primo inquadramento il 1° ottobre 2017, il Presidente dell'Associazione CRI, con la nota prot. n. 31426/U del 06/12/2017, aveva rappresentato

l'esigenza che detto personale potesse continuare ad essere temporaneamente utilizzato dall'Associazione medesima ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001 per supporto alle strutture del Corpo Militare fino al 28 febbraio e comunque fino al trasferimento in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni, con totale rimborso degli oneri a carico dell'amministrazione da parte dell'Associazione CRI. Pertanto, in data 1 gennaio 2018, n. 147 unità sono state impiegate temporaneamente dall'Associazione medesima, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, nelle more del perfezionamento delle procedure di mobilità da parte della Funzione Pubblica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, 14° capoverso del d.lgs. n. 178/2012 s.m.i. con decorrenza 1° gennaio 2018 sono, altresì, state collocate in disponibilità n. 32 unità che non hanno fornito il consenso ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001 per l'impiego temporaneo presso l'Associazione (così come anche rappresentato dal Ministero della Difesa con il richiamato parere prot. n. M-D GUDC REG2017 0019925 del 23-05-2017, in atti prot. n. 0016549 del 23.05.2017, a valere sul finanziamento già assegnato all'Ente Strumentale CRI, e specificato nella deliberazione n. 98 del 22 dicembre 2017 del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI), mentre n. 2 unità sono transitate in comando presso altra amministrazione.

Dal 1° aprile 2018 anche i militari ex richiamati di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 178/2012 sono stati ricollocati dalla Funzione Pubblica presso altre Pubbliche Amministrazioni.



Capitolo 3. Le risorse patrimoniali

## Capitolo 3. Le risorse patrimoniali

# 3.1 Le novità normative in materia di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Come detto in premessa, nel corso dell'anno 2017 la materia di che trattasi è stata caratterizzata da due importanti novità normative:

- 1. D.L. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".
- 2. Decreto del Ministero della Salute dell'1 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 20/11/2017, concernente i rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 settembre 2012, n. 178.

Com' è noto, la questione del patrimonio è centrale nelle procedure del decreto di riordino. In particolare i beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi, vincolati ad un determinato utilizzo, dovevano già essere trasferiti all'Associazione, ma la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha reso impossibile procedere a detti trasferimenti di proprietà. Ugualmente dicasi per i beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso). Infatti dagli approfondimenti effettuati potevano emergere procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo e, pertanto, non corrispondenti alla *ratio* della norma.

La normativa vigente in materia, comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 s.m.i. prevede che: "1. Il Commissario e successivamente il Presidente Nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:

a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti

Dr. Claudio pach

accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;

- b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;
- c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;
- d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
- e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
- g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4".

II° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgl. Dis/20127 39

Tale disciplina, come sopra rappresentato, ha formato oggetto di uno specifico intervento legislativo che ha definitivamente risolto la problematica delle modalità di trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dall'Associazione CRI.

Infatti, la prima novità riguarda l'entrata in vigore del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito, con modificazioni, nelle legge 4 dicembre 2017, n. 172 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", il quale all'articolo 16, nel modificare gli artt. 4 e 8 del citato decreto di riordino di cui al D.lgs. n. 178/2012, ha introdotto successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto n. 178 il seguente comma 1-bis "l' Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione", e all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è' sostituito dal seguente : «...... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.».

Tale novità legislativa ha consentito all'Ente strumentale alla CRI di avviare, a partire dal mese di ottobre del 2017, tutte le verifiche e le procedure dirette ad attuare la citata normativa, mediante l'approvazione, sulla base delle richieste formalizzate dalla stessa Associazione con il Provvedimento n. 122 del 27/10/2017 a firma del Presidente, delle delibere del Comitato dell'Ente finalizzate, da un lato, ad individuare gli immobili da trasferire all'Associazione CRI in quanto ritenuti dalla medesima necessari per i fini istituzionali e statutari e gli immobili provenienti da negozi giuridici con vincolo modale e, dall'altro, a definire il patrimonio immobiliare destinato, a decorrere dall'1/1/2018, alla gestione liquidatoria.

Tali adempimenti sono stati attuati con l'approvazione del Comitato dell'Ente delle Delibere n. 75 del 27/10/2017 e n. 91 del 15/12/2017 concernenti una prima e una seconda ricognizione degli immobili dell'ente provenienti da negozi giuridici con vincoli modali, da trasferire in proprietà alla medesima Associazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. Successivamente sono state adottate dal Comitato dell'Ente le Delibere n. 80, n. 85 e n. 99 rispettivamente del 17/11/2017, 27/11/2017 e 22/12/2017 concernenti una prima, una seconda e una terza ricognizione degli immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi della suindicata normativa. Tali Delibere valgono come titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei cespiti immobiliari trasferiti, nonché determinano l'autorizzazione all'Ente a discaricare dal conto del Patrimonio immobiliare il valore dei cespiti ceduti, ai sensi del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.; sulla tematica il Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n. 21 del 15/12/2017 e n. 1 del 12/1/2018 "... prende atto senza osservazioni" dei predetti atti deliberativi.

L'altra novità riguarda la tanto attesa emanazione del decreto del Ministero della Salute dell'1 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 20/11/2017, concernente i rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 settembre 2012, n. 178. Anche in questo caso si è proceduto a dare attuazione al citato decreto mediante l'approvazione di due delibere da parte del Comitato dell'Ente.

#### 3.2 La consistenza patrimoniale.

Alla data del 1° gennaio 2018 a seguito dell'approvazione del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni in L. 172/2017 il patrimonio immobiliare complessivo era costituito da complessivi 1.479 cespiti immobiliari per un valore patrimoniale di euro 164.051.632,56 e un valore catastale di euro 279.264.685,98 di cui:

- a) n. 504 cespiti immobiliari per un valore patrimoniale di euro 18.877.365,02 e un valore catastale di euro 79.208.807,39, che permangono nel patrimonio immobiliare dell'ESACRI e nella gestione liquidatoria a decorrere dall'1/1/2018.
- b) n. 975 cespiti immobiliari già trasferiti e in corso di trasferimento, in proprietà, all'Associazione CRI, in attuazione della suindicata normativa e delle delibere adottate dal Comitato dell'Ente di cui al precedente paragrafo. Il valore patrimoniale di detti cespiti è di euro 145.174.267,54 mentre quello catastale ammonta ad euro 200.055.878,59, comprensivi di quelli ritenuti necessari all'Associazione CRI ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali della stessa, di cui una quota rilevante concessa in comodato d'uso gratuito alla Associazione (n. 831 cespiti), e altra quota costituita da immobili pervenuti da negozi giuridici con vincolo modale (n. 144 cespiti).

Nell'ambito dei cespiti di cui al punto b), sono ricompresi i 130 cespiti immobiliari (41 immobili) rientranti nel vigente piano di alienazione per un valore patrimoniale complessivo di euro 14.623.704,80, un valore catastale di euro 57.203.250,13 e un valore di mercato/periziato di euro 67.208.471,01, e n. 137 cespiti immobiliari con locazioni attive per un valore patrimoniale di euro 4.248.130,4 e un valore catastale di euro 22.125.930,21.

Una delle criticità che ha caratterizzato soprattutto il secondo semestre 2017 in materia di gestione del patrimonio immobiliare è stata la problematica relativa all'esistenza o meno di vincoli modali riguardanti alcuni cespiti immobiliari. In merito, il Dipartimento Patrimonio ha presentato istanza di parere all'Avvocatura Generale dello Stato che con la nota n. CT 6746/17 Sez. V del 13 luglio 2017 ha precisato che "... i beni devoluti ad una specifica unità territoriale della CRI senza impressione di vincoli di destinazione, in cui l'apertura delle successioni sia avvenuta anteriormente alla privatizzazione dell'Ente, non si è in presenza di un negozio modale, essendo in presenza di un testamento recante la sola disposizione principale, di istituzione di erede o di legatario, senza imposizione di attività accessorie, suscettibile di ridurre o limitare il valore del lascito, a carico del beneficiario da eseguire per conservare il bene acquistato a titolo gratuito. Per propria natura l'adempimento del modus comporta una limitazione dell'attribuzione patrimoniale e non anche una sua eliminazione, che si determinerebbe in caso di successivo trasferimento del bene in favore di altro soggetto".

Nessun problema pare porsi per i beni oggetto di delazioni testamentarie accettate anteriormente al processo di privatizzazione dell'Ente. Infatti tenuto conto che in passato la Croce Rossa Italiana si atteggiava come soggetto giuridico con un'unica personalità, anche a fronte di disposizioni testamentarie riferite a strutture territoriali della CRI, la delazione ereditaria non poteva che operare in favore della CRI, l'unica a possedere la capacità di accettare l'eredità e di acquistare in tal modo i beni trasferiti dal de cuius, intendendosi per l'effetto la delazione in favore della struttura territoriale come delazione in favore dell'organo della CRI e, quindi della CRI stessa. Per i beni oggetto, invece, di delazioni testamentarie riferite alle strutture territoriali della CRI, già efficaci (per apertura della successione) alla data della privatizzazione dell'Associazione (avviata il 1.1.2014 ex art. 1 bis cit.) e non ancora accettate a tale data, si pone il problema di verificare se il processo di trasformazione dei Comitati Provinciali e di riordino della CRI abbia influito sull'individuazione del beneficiario della disposizione testamentaria. Difatti ai sensi dell'art. 2 d.lgs 178/12 la CRI pubblica non si è estinta con successione universale in favore dei Comitati periferici, ma soltanto è stata riordinata, assumendo dal 1º gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione la denominazione di "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana", mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico. Su tali questioni l'Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto che ".... i Comitati provinciali e locali non possono ritenersi ...successori a titolo universale della CRI anche perché trasformati in persone giuridiche private in data 1.1.2014, quando ancora la CRI pubblica non aveva neanche modificato denominazione in ESACRI, a dimostrazione di come non possa ritenersi successore universale un soggetto costituito quando ancora l'ente originario non era neanche riordinato..". Non si può, pertanto, ritenere trasferito il diritto di accettazione dell'eredità alle nuove associazioni private facendo leva sul disposto di cui all'art. 1 bis comma 2 D.Lgs n. 178/12 secondo cui "I comitati locali e provinciali, costituiti in associazione di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ......." tenuto conto che tale previsione si riferisce genericamente alla successione dei rapporti attivi e passivi e non alla successione dei beni mobili o immobili, invece regolata dall'art. 4 d.lgs. n. 178/12 che, imponendo il loro successivo trasferimento all'Associazione ex

art. 4 comma 1, lett. d), d.lgs. n.178/12, presuppone la permanenza in capo alla medesima Associazione CRI dei beni acquistati in via testamentaria.

Pertanto l'Ente strumentale sulla base del citato parere dell'Avvocatura ha completato la ricognizione degli immobili provenienti da vincolo modali e ciò ha consentito l'approvazione delle delibere citate al primo paragrafo della presente Relazione.

Ulteriore criticità è rappresentata dalle diverse richieste che sono pervenute dalla medesima Associazione CRI di escludere alcuni immobili dal vigente Piano di alienazione determinando una notevole riduzione del valore complessivo dello stesso e successivamente al 1 gennaio 2018 una minore quantità di attivo per la liquidazione coatta amministrativa.

Com'è noto, l'alienazione del patrimonio immobiliare della CRI è stata deliberata dal Comitato per la predisposizione degli atti di gestione del patrimonio della Croce Rossa Italiana (art. 4, comma 1 del d.lgs. 28 settembre 2012 n 178 e DM Salute 13.03.2013), il quale, nelle diverse sedute che si sono tenute a partire dall'anno 2013, ha formalizzato l'intendimento di procedere alla vendita del medesimo patrimonio immobiliare mediante l'approvazione di un apposito Piano di alienazione, finalizzato principalmente al ripiano dell'indebitamento pregresso della medesima CRI.

Nell'ambito di detto Piano di alienazione sono inclusi la sede storica e di rilevante pregio della CRI di via Toscana n. 8 e n. 12 (valore di perizia € 30.420.000,00), nonché il complesso immobiliare sito presso la località di Jesolo (Venezia) (valore di perizia euro 12 milioni), attualmente utilizzato dal Comitato CRI del Veneto e per il quale l'Ente e l'Associazione stanno definendo le modalità per l'affitto agevolato a far data dall'1 gennaio 2018.

Il Dipartimento Patrimonio, in questi ultimi due anni, si è attivato al fine di aggiornare il Piano di alienazioni, inserendo ulteriori cespiti immobiliari appartenenti al patrimonio dell'Ente.

### 3.3 I proventi derivanti dai beni alienati – anni 2012/2017.

Nell'anno 2017 sono state espletate aste per un totale di 27 cespiti, gestite dal Consiglio Nazionale del Notariato in virtù di un protocollo stipulato nel corso dell'anno 2013 e

rinnovato nel 2017. I proventi derivanti dagli immobili alienati dell'ESACRI ammontano a complessivi euro 9.105.057,33 come si evince dalla tabella sottostante:

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO VENDITE 2017

PROPRIETA'	IMPORTO
Cuvio (VA) Via Cabiaglio n. 4	€ 5.000,00
Ravenna - via Circonvallazione al Molino n. 5	€ 113.724,00
Milano - Via S. Rita da Cascia n. 10	€ 4.500,00
Roma - Via Ostiense 127	€ 8.800.000,00
Cureggio (NO)	€ 6.333,33
Alessandria – C.so Romita 79	€ 175.500,00
	TOTALE € 9.105.057,33

Nell'arco temporale 2012/2017 il totale introitato a seguito della dismissione del patrimonio immobiliare è stato di euro 24.657.897,70 come risulta dalla sottostante tabella:

Anno	Totale introitato (in euro) a seguito dismissione patrimonio immobiliare
2012	1.219.661,45
2013	1.412.280,00
2014	2.526.940,00
2015	694.139,92
2016	9.699.819,00
2017	9.105.057,33
TOTALE	24.657.897,70.

Grande rilevanza nelle procedure pubbliche di vendita avviate nel corso dell'anno 2017 ha assunto l'alienazione del complesso immobiliare di via Ostiense n. 127 che è avvenuta mediante asta pubblica gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato aggiudicata all'Università Roma TRE.

L'Ente ha approvato un nuovo Regolamento interno finalizzato a semplificare le procedure di alienazione del citato patrimonio immobiliare. Il medesimo regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

Le finalità che l'Amministrazione dell'Ente ha inteso perseguire con il citato regolamento sono la semplificazione dei procedimenti di alienazione dei beni di proprietà dell'Ente nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, e valorizzazione del patrimonio dell'Ente e il rafforzamento dell'attività di programmazione delle medesime alienazioni.

Nel corso del secondo semestre 2017, l'Ente si è avvalso della possibilità dei benefici del d.lgs. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, art. 20, comma 4-quater che integra l'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, il c.d. "decreto sblocca Italia", con gli interventi nella predetta procedura del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e dell'Agenzia del Demanio. In merito, si è intensificato il rapporto e il confronto con la medesima Agenzia del Demanio al fine di attuare il Piano di alienazione del patrimonio dell'ESACRI. È pervenuta all'Ente un'offerta economica da CDP SGR per l'acquisto della sede di via Toscana per un ammontare pari ad euro 16.080.000,00. Tale proposta sottoposta al Comitato dell'Ente è stata respinta anche in considerazione che il predetto immobile è stato periziato dall'Agenzia delle Entrate per un valore pari ad euro 30.080.000,00.

#### 3.4 I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'art. 4, comma 1, lett.b), del d. lgs. n. 178/2012.

Con la Delibera n. 63 del 9 settembre 2016 il Comitato dell'Ente ha approvato la consistenza totale dei veicoli CRI e, in attesa dell'emanazione del suindicato decreto ministeriale, la medesima delibera n. 63, agli ultimi due punti, ribadiva inoltre, "di prendere atto che per tutti i mezzi ... in uso all'Associazione nonché ai Comitati Territoriali, in data 30.6.2016 sono state emesse le polizze relative alla Flotta R.C.A: parco veicoli, dalla Generali Italia Assicurazioni SPA intestate a nome dell'Associazione CRI e dei Comitati Territoriali che rispondono direttamente a tutti gli effetti di legge dell'utilizzo. L'Associazione nazionale e i Comitati Territoriali saranno responsabili delle future coperture assicurative e delle revisioni di legge, nelle more dell'effettivo trasferimento in proprietà.... Di prendere atto che alla data del 1.9.2016 la gestione e le competenze dell'Ufficio Centrale di Motorizzazione dell'Ente sono state trasferite alla Associazione come da verbale passaggio di consegna che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale"

In attuazione della suindicata Delibera n. 63/2016, con Verbale dell'1.9.2016, il Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio e l'Associazione Nazionale CRI, sancivano il passaggio della gestione dell'Ufficio Motorizzazione Centrale dell'ESA CRI all'Associazione nazionale della Croce Rossa Italiana con decorrenza 1.9.2016, con la relativa documentazione e materiale trasferiti a seguito delle procedure e delle operazioni di inventario elencati nello stesso verbale.

Con la nota prot. n. 0028183 del 21/09/2017 condivisa con l'Associazione CRI il Dipartimento P.A.T, dando attuazione a quanto previsto nella delibera del Comitato dell'Ente n. 40 del 14 giugno 2017, avente come oggetto "Indirizzo per il comodato degli automezzi dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana", impartiva direttive e forniva, tra l'altro alcune indicazioni e chiarimenti in merito ai mezzi e ai veicoli CRI utili allo svolgimento delle attività istituzionali che erano stati oggetto di comodato d'uso o, comunque, usati in concessione temporanea d'uso da parte dei Comitati territoriali APS.

L'ESACRI ha ritenuto di avviare, mediante il diretto coinvolgimento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, una prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse

pubblico dell'Associazione ai fini di un primo trasferimento in proprietà alla medesima Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla predetta disciplina legislativa. Con le note nn. prot 31782 del 20/10/2017, 31848 del 20/10/2017 e 31902 del 20/10/2017 il Dipartimento P.A.T ha avviato la prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI da trasferire in proprietà all'Associazione in quanto utilizzati per il perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico della medesima Associazione, in attuazione della suindicata disciplina legislativa.

Con la nota di riscontro dell'Associazione CRI prot. n.27877/U del 27/10/2017 il Presidente Nazionale, trasmetteva l'elenco dei mezzi immatricolati CRI sino al 31 dicembre 2015, nonché gli automezzi acquistati dai Comitati privatizzati dall'1 gennaio 2014 ex art. 1bis, comma 1 del d.lgs. n. 178/2012 ed immatricolati CRI sino al 31 dicembre 2015, in dotazione all'Associazione e ai Comitati territoriali CRI.

Pertanto, in ottemperanza all'art. 16 del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in L. 172/2017 che ha introdotto una modifica ed un'integrazione al medesimo decreto legislativo n. 178/2012, laddove successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo ha inserito il seguente comma 1-bis "l' Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili de immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione"; e, all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è' sostituito dal seguente«...... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.» il Comitato dell'Ente nella seduta del 27/10/2017 ha approvato la delibera n. 76 concernente "prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI necessari ai fini statutari e